



ISTITUTO COMPRENSIVO “MUZIO CAPPELLETTI”- ALLERONA

Scuole dell’Infanzia – Primaria – Secondaria I grado
Via S. Abbondio n. 1 – 05011 Allerona (TR) - c.f. 90009740557
Tel. 0763/624116 - 0763/624486 – 0763/624497
Mail tric81700x@istruzione.it – PEC tric81700x@pec.istruzione.it
internet: www.icoallerona.edu.it

AI GENITORI/TUTORI
e p. c. a tutti i docenti

Circolare n. 41

Allerona, 26/09/2020

OGGETTO: PRECISAZIONE SULLA DISCIPLINA DELLA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO UN’ASSENZA

Relativamente all'oggetto, si comunica che la Regione Umbria ha emanato una direttiva (la n. 55 del 22/09/2020) che specifica alcune procedure relative alla gestione dei casi sospetti Covid nelle Istituzioni scolastiche della Regione. L’ordinanza è stata e sarà oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle strutture sanitarie territoriali, ma, nei margini di ogni ragionevole dubbio e al fine di realizzare ciò che più di ogni cosa ci sta a cuore (e cioè il contenimento del contagio da Sars Cov-2), si precisano alcune occorrenze che possono costituire un prontuario (per quanto ancora parziale e oggetto di possibili ulteriori modifiche) sia per le famiglie che per gli insegnanti.

Peraltro, in sede governativa, sono alla luce ulteriori soluzioni normative e regolamentari, di cui si darà, nel caso, successivamente conto.

In tal senso, anche alla luce delle conferenze di servizio svolte con le strutture sanitarie di base e i PLS (Pediatri di libera scelta), che, in larga parte, hanno teso a rafforzare ulteriormente quanto previsto dalla citata ordinanza, si precisa quanto segue:

- i giorni festivi non devono essere conteggiati nei periodi di assenza, tuttavia, qualora gli stessi ricadano all’interno di giorni di assenza non intervallati da un ritorno a scuola (ad esempio il sabato e la domenica inseriti tra un venerdì e un lunedì di assenza) e tali assenze fossero dovute allo stesso motivo di salute, è ovviamente necessario un consulto con il PLS per valutare la situazione;
- i periodi di vacanza e/o sospensione ordinaria e straordinaria delle attività didattiche (elezioni, neve e altre calamità naturali, ordinanze nazionali, regionali o comunali) non vanno mai inseriti e conteggiati in un periodo di assenza;
- per assenza superiore a tre giorni si intende dal quarto giorno di assenza compreso in poi;
- le assenze dovute a motivi familiari (vacanze o altre assenze programmate non dovute a malattia) vanno possibilmente annunciate preventivamente (utilizzando l’autocertificazione allegata);
- ogni tipo di assenza, a prescindere dalla produzione di autocertificazione o certificato medico di riammissione deve essere comunque giustificata anche sul libretto, ove previsto;
- le **assenze non precedute da un’uscita anticipata per malessere o sintomatologia** (ad esempio, il bambino esce normalmente da scuola e il giorno dopo si assenta) vanno trattate come segue:
 - a) inferiori a tre giorni e non dovute a motivi di salute: basta la giustificazione sul libretto con la dicitura “motivi familiari”;
 - b) inferiori a tre giorni e dovute a motivi di salute: consultazione obbligatoria del PLS e, in caso di parere positivo al rientro, giustificazione con autocertificazione allegata;
 - c) superiori a tre giorni e dovute a motivi da salute: consultazione obbligatoria del PLS e riammissione con

giustificazione e certificato medico di riammissione;

d) superiori a tre giorni, non dovute a motivi di salute e non precedentemente annunciate (caso residuale, poiché come sopra specificato sarebbe meglio una autocertificazione preventiva): giustificazione e autocertificazione allegata

- le **assenze precedute da un'uscita anticipata per malessere o sintomatologia** (su richiesta del bambino o su giudizio delle insegnanti per presenza di sintomatologia sospetta) vanno trattate come segue:

a) consultazione obbligatoria del PLS e, in caso di via libera al rientro entro i tre giorni di assenza, giustificazione e presentazione dell'autocertificazione allegata;

b) consultazione obbligatoria del PLS e, in caso di rientro dopo assenze superiori ai tre giorni, giustificazione e certificazione medica di riammissione.

A tal proposito si comunica che ogni stato morboso, di qualunque entità (sia segnalato dall'alunno sia rilevato dagli insegnanti), attiva la procedura Covid all'interno della Scuola e che ogni uscita anticipata dovuta a motivi di salute viene comunicata all'autorità sanitaria locale secondo i protocolli stabiliti.

Si sottolinea inoltre che, nei sopra citati casi in cui siano previste, la riammissione dell'alunno senza autocertificazione o certificazione medica di riammissione non potrà essere consentita.

Infine, in conferenza di servizio, è emersa, da parte dei PLS, la necessità di essere vigili su qualunque sintomatologia, anche minima, riferibile al contagio da Covid. Questo significa che, come dagli stessi medici specificatamente affermato, anche in presenza di condizioni sospette compatibili o sovrapponibili con patologie diverse dal Covid (ad esempio allergie) dovranno eventualmente essere prese, senza tenetennamenti, le misure necessarie per l'isolamento e/o allontanamento dell'alunno.

Peraltro, i PLS attueranno, in ogni caso di ragionevole dubbio, le procedure necessarie ad una diagnosi rapida (ovvero sia, ad esempio, per mezzo dell'esecuzione del tampone), capace, anche all'interno del periodo dei tre giorni di assenza, di verificare l'assenza del Covid.

Chiaramente, nessuno lo nega, i potenziali disagi relativi alla gestione "familiare" delle situazioni di malessere potranno essere molti, ma si confida nella collaborazione di tutti affinché, da un lato, non si creino inutili allarmismi e, dall'altro, venga tutelato il diritto all'istruzione in presenza per tutti che (purtroppo e inevitabilmente) passa anche attraverso il rispetto delle procedure di contenimento dei rischi da contagio.

Grazie per la preziosa collaborazione e cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Paolo Fatiganti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993